



PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO

Centro Attivo Radio
Sannicola - Coord. Lecce

COMUNE DI SANNICOLA

C.A.R.

**CENTRO ATTIVO RADIO-ODV
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

DI PROTEZIONE CIVILE

DIFESA AMBIENTALE

GRUPPO REGIONALE ANTINCENDIO BOSCHIVO

A.I.B. PUGLIA

AUSILIARI DI POLIZIA COSTIERA

NUCLEO SOMMOZZATORI

SEDE OPERATIVA GALATONE (LE)



ASSEMBLEA STRAORDINARIA VERBALE n° 189

Oggi 21/10/2020 alle ore 21.00, presso la sede sociale dell'Associazione denominata "C.A.R (Centro Attivo Radio)", in via S Luca, 166 in Galatone (Le), si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adozione di un nuovo Statuto, adeguato ai requisiti, formali e sostanziali, richiesti dal D. Lgs. 117/2017;
- 2) Varie ed eventuali.

Presiede l'assemblea il Presidente dell'Associazione, MISCIALI TONIO, assistito dal Segretario della stessa, PAPA Maria.

Sono intervenuti all'Assemblea n. 21 associati su un totale di n. 35 soci iscritti; per il Consiglio Direttivo, oltre al Presidente e al Segretario su menzionati, sono presenti:

PRESIDENTE: Tonio Misciali;

VICE PRESIDENTE: Zecca Vito

SEGRETARIO: Papa Maria;

TESORIERE: Potenza Maurizio;

COORDINATORE: Caiffa Antonio.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara che la presente assemblea è validamente costituita per deliberare sui punti all'Ordine del Giorno e dichiara aperta la riunione.

Il Presidente, fa presente all'Assemblea i motivi che rendono necessario adottare un nuovo Statuto sociale, nel testo di cui dà lettura ai presenti, in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di adottare il nuovo Statuto Sociale composto da n. 39 (trentanove) articoli nel testo letto dal Presidente in assemblea. Il Presidente viene incaricato a compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dell'atto.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente previa lettura ed approvazione della bozza del presente verbale, dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore 22.05.

Il Segretario

Il Presidente

Elenco soci partecipanti all'assemblea straordinaria

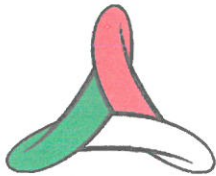
Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Firma
TONIO MISCIALI	GALATONE 31/10/1948	MSCN048R31D863B	<i>Tonio Misciali</i>
MARIA PAPA	NARDO' 20/09/1977	PPANRATFP607842C	<i>Maria Papa</i>
MAURIZIO POTENZA	BRINDISI 15/03/1966	PTNHR266C15B180H	<i>Maurizio Potenza</i>
VITO ZECCA	GALATONE 18/11/1948	2CCNT148S18D863B	<i>Vito Zecca</i>
DAVIDE MANCA	NARDO' 22/09/1955	MNCLND95P22F842R	<i>Manca Davide</i>
ISABELLA FUSO	GALLIPOLI 19/12/1993	FSUSL93T59D883Z	<i>Fuso Isabella</i>
LUIGI VONGHIA	GALATONE 09/08/1954	VNGLGUEGH0SD863T	<i>Vonghia Luigi</i>
GIUSEPPA PICCILO	GALATONE 21/11/1965	PCCGPPG5S61D863D	<i>Picciolo Giuseppe</i>
ANTONIO CAFFA	GALLIPOLI 21/10/1984	CAFNTW84R21D883D	<i>Caffa Antonio</i>
STEFANIA PAPA	NARDO' 30/12/1978	PPASTNT8T407842N	<i>Papa Stefania</i>
PAOLO MARA	GALATINA 30/05/1998	MARRPC98E30D862A	<i>Mara Paolo</i>
CHIARA PASTORE	LIZZANELLO 27/08/1980	PSTCHR80H6FEE29R	<i>Pastore Chiara</i>
DARIO MANCA	NARDO' 16/01/1986	MNCDAA86A16F842S	<i>Manca Dario</i>
SALVATORE RANUNDO	GALATONE 15/10/1966	RANVSUT6R15D863J	<i>Ranundo Salvatore</i>
GIANNA MISCIALI	NARDO' 24/06/1972	MSCGNV72H64F842	<i>Misciali Gianna</i>
ALBERTO MINERBA	NARDO' 05/03/1989	MNRLRT89C05F8421	<i>Minerba Alberto</i>
FEDERICO FELLINE	NARDO' 25/07/1970	FLFRAC70L25F8421	<i>Felline Federico</i>
FABIO NICO	NARDO' 20/06/1983	NCIFBA83H20F842R	<i>Nico Fabio</i>
ACRONZO MISCIALI	GALATONE 21/03/1986	MSCLN246C21D863Y	<i>Misciali ACRONZO</i>
MANUELA COLAZZO	NARDO' 19/12/1989	CLZMNL85T59F842X	<i>Colazzo Manuela</i>
MARIANGELA PINO	NARDO' 11/01/1982	PNIHNG82A51F842D	<i>Pino Mariangela</i>

Via La Guardia, 2 73017 - Sannicola (LE) sede distaccata Via S. Luca, 166 73044 - Galatone (LE) Tel. - Fax 0833/867151 E-mail carprotezionecivile@libero.it PEC carprotezionecivile@pec.it Cod. Fisc. 91005320758 riconosciuta dal Comune di Sannicola con deliberanz. 183 del 09 settembre 1994, dalla Prefettura di Lecce con decreto nr. 18/20.1 Div. Prot. Civ. del 13 dicembre 1993, dalla Provincia di Lecce con Decreto nr. 45451 del 10 ottobre 2001, dalla Regione Puglia con decreto nr. 201 del Registro del 04 giugno 1996 ed infine dal Ministero dell'Interno con decreto nr. 88901 RG. 29.1 del 05 marzo 1997.



Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano
REGISTRATO IL 23/X/2020
SERIE 3^e NUMERO 2194
VERSATE EURO esente

ADDETTO PUNTELLO F.U.
* Firmato in nome dell'Ufficio Provinciale
Antonio Roverso



PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO

Centro Attivo Radio
Sannicola - Coord. Lecce

COMUNE DI SANNICOLA
C.A.R.
CENTRO ATTIVO RADIO-ODV
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE
DIFESA AMBIENTALE
GRUPPO REGIONALE ANTINCENDIO BOSCHIVO
A.I.B. PUGLIA
AUSILIARI DI POLIZIA COSTIERA
NUCLEO SOMMOZZATORI
SEDE OPERATIVA GALATONE (LE)



Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1 - È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede operativa in Galatone (Le), quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata "C.A.R. CENTRO ATTIVO RADIO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DIFESA AMBIENTALE GRUPPO REGIONALE ANTINCENDIO BOSCHIVO A.I.B. PUGLIA AUSILIARI DI POLIZIA COSTIERA NUCLEO SOMMOZZATORI ODV", in conformità al dettato dell'art. 32 e ss. del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, a sensi di legge. Inoltre, ove previsto, la denominazione ricomprenderà anche l'acronimo ETS, a seguito della propria iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando quest'ultimo sarà istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

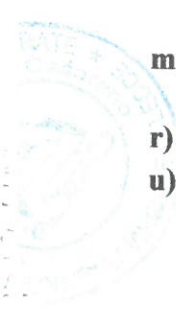
Art. 2 - L'Associazione "C.A.R. CENTRO ATTIVO RADIO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DIFESA AMBIENTALE GRUPPO REGIONALE ANTINCENDIO BOSCHIVO A.I.B. PUGLIA AUSILIARI DI POLIZIA COSTIERA NUCLEO SOMMOZZATORI ODV", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa è regolata dalle regole del D. Lgs. 117/2017, dall'articolo 36 e seguenti del Codice civile, nonché del presente statuto.

Finalità e attività

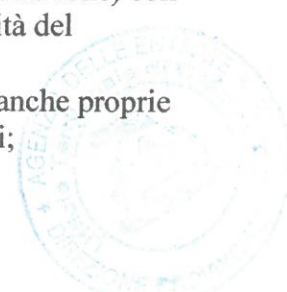
Art. 3 - L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;



- 
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell'ambito delle attività di protezione civile;
 - interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Puglia e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni ad hoc con Enti o Strutture pubbliche o private;
 - attività di promozione della cultura di protezione civile;
 - attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
 - condivisione di materiali, mezzi ed attrezzature (acquisite tramite acquisto o donazione) con altri Enti, Strutture o Associazioni che interagiscono e collaborano per le finalità del presente statuto;
 - promozione dello sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;
- 



- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.
- dare assistenza all'infanzia, ad anziani, invalidi, portatori di handicap, tossicodipendenti, assistenza domiciliare ed ogni altra assistenza a chi la richieda;

Art. 4 - L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- a) promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell'ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio; favorisce la formazione e lo sviluppo del volontariato offrendo informazione, notizie, documentazione di protezione civile e tutela ambientale;
- b) promuovere ed organizzare esercitazioni e prove d'attivazione e mobilitazione del volontariato di protezione civile;
- c) promuove iniziative di formazione, informazione e di aggiornamento a livello locale, nel proprio ambito territoriale di riferimento a favore delle Associazioni di volontariato e strutture pubbliche o private, garantendo l'organizzazione di corsi certificati anche a norma di Legge, negli ambiti e relativamente alle attività di rilievo sociale che sono oggetto del proprio statuto;
- d) realizzare iniziative per la crescita e la cultura del volontariato di Protezione Civile;
- e) organizzare incontri, conferenze e corsi di informazione e formazione, rivolti ai cittadini ed alle scuole, in accordo con gli enti locali.

Art. 5 - Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n.117/2017.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 7 - Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.



Art. 8 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9 - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11 - La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13 - Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Lavoratori

Art. 14 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Assemblea

Art. 16 - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 - L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms,



1. The purpose of the present document is to establish the requirements for the development and implementation of the educational process in the field of higher education in the Republic of Kazakhstan.

2. The present document is developed in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Higher Education" and the Regulations for the Development and Implementation of the Educational Process in the Field of Higher Education in the Republic of Kazakhstan.

3. The present document is developed in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Higher Education" and the Regulations for the Development and Implementation of the Educational Process in the Field of Higher Education in the Republic of Kazakhstan.

4. The present document is developed in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Higher Education" and the Regulations for the Development and Implementation of the Educational Process in the Field of Higher Education in the Republic of Kazakhstan.

5. The present document is developed in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Higher Education" and the Regulations for the Development and Implementation of the Educational Process in the Field of Higher Education in the Republic of Kazakhstan.

6. The present document is developed in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Higher Education" and the Regulations for the Development and Implementation of the Educational Process in the Field of Higher Education in the Republic of Kazakhstan.

7. The present document is developed in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Higher Education" and the Regulations for the Development and Implementation of the Educational Process in the Field of Higher Education in the Republic of Kazakhstan.

8. The present document is developed in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Higher Education" and the Regulations for the Development and Implementation of the Educational Process in the Field of Higher Education in the Republic of Kazakhstan.

telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da

apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio direttivo

Art. 22 - Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.



Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 - Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

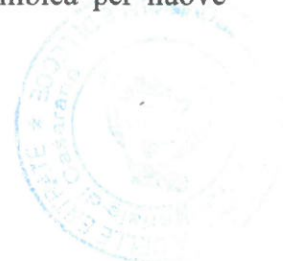
Art. 24 - Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Presidente



1. The Commission has been established to examine the
2. various aspects of the problem and to report to the
3. Government on the progress made and the results
4. of its investigations. It has been given the
5. following powers: (a) to call for and receive
6. evidence from any person who is in possession
7. of information relating to the subject of the
8. inquiry; (b) to examine any document or
9. other material which may be relevant to the
10. inquiry; (c) to hold public or private
11. hearings and to receive evidence from any
12. person who wishes to give evidence; (d) to
13. appoint such persons as it thinks fit to assist
14. it in its inquiries; (e) to require any person
15. to attend before it and to give evidence; (f)
16. to require any person to produce any document
17. or other material which may be relevant to the
18. inquiry; (g) to administer oaths and to
19. punish any person who fails to comply with
20. any of its requirements.

Art. 26 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Tesoriere

Art. 27 - Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

Segretario

Art. 28 - Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Organo di controllo

Art. 29 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci nomina l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisione legale dei conti



Art. 30 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può nominare il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati





- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36 - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37 - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 38 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

*Statuto allegato al verbale di assemblea
regolato il 23/11/2020 2020 / 3 / 2197*





1. Introduction
The purpose of this study is to investigate the role of the Ministry of Education and Science in the development of the educational system of the Republic of Kazakhstan. The study is based on the analysis of the official documents and the interviews with the representatives of the Ministry.

2. Methodology
The study is based on the analysis of the official documents and the interviews with the representatives of the Ministry. The data is collected from the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.

3. Results
The results of the study show that the Ministry of Education and Science plays a significant role in the development of the educational system of the Republic of Kazakhstan. The Ministry is responsible for the implementation of the educational policy and the development of the educational system.

4. Conclusion
The study concludes that the Ministry of Education and Science is a key institution in the development of the educational system of the Republic of Kazakhstan. The Ministry is responsible for the implementation of the educational policy and the development of the educational system.

5. References
The study is based on the following references: the official documents of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan and the interviews with the representatives of the Ministry.

6. Appendix
The study includes the following appendix: the list of the official documents of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan and the list of the interviewees.

7. Conclusion
The study concludes that the Ministry of Education and Science is a key institution in the development of the educational system of the Republic of Kazakhstan. The Ministry is responsible for the implementation of the educational policy and the development of the educational system.